

## **Decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95**

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

(N.D.R.: Rubrica così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135. Il titolo originario era: " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".)

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.*

### **Articolo 23 -**

Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

*In vigore dal 8 dicembre 2012*

*Modificato da: Decreto-legge del 10/10/2012 n. 174 Articolo 10*

2. Le disposizioni di cui all'**articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 maggio 2010, n. 73**, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. All'**articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96**, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'**articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**".